

2023

LE PROROGHE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI



Tecnici&Professione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
"DONNE GEOMETRA"

Nuove proroghe delle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, alberghiere e scolastiche



EDIFICI SCOLASTICI AVVENUTA ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17 febbraio 2023 il Decreto 6 dicembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, relativo alla "Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e

controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico".

Il Decreto dispone la proroga del termine ultimo di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al Decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023, per gli Interventi già conclusi, e al **31 dicembre 2023**, per gli Interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

Gli Enti Locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal Decreto in oggetto, restano in vigore le disposizioni di cui al Dm. n. 254/2021.

17-2-2023	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	Serie generale - n. 41
no ancora avviato le opportune procedure prodromiche all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;	5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.	
Considerato che, invero, molti degli enti locali beneficiari di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, non hanno ancora predisposto le progettazioni dei lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;	Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	
Considerato che le suddette progettazioni si pongono quale presupposto necessario ai fini del corretto espletamento delle procedure dirette all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza;	Roma, 6 dicembre 2022	Il Ministro: VALDITARA
Ritenuto pertanto, che, in virtù di quanto sopra considerato, i suddetti enti locali beneficiari riscontreranno difficoltà ad affidare i relativi lavori di messa in sicurezza entro un termine ragionevole, tale da garantire il rispetto dell'ulteriore termine di rendicontazione finale dei suddetti interventi, fissato al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;	Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023	Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 18
Considerata altresì l'urgenza, nonché la oggettiva necessità di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;	23A00946	
Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di due differenti termini - a seconda dello stato di avanzamento dei lavori - per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con il predetto decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;		
Decreta:		
Art. 1		
<i>Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione</i>		
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione.		
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.		
3. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.		
4. Oltre che nei casi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.		

PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 5 comma 5 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1992. La proroga al **31 dicembre 2024** è valida anche per le strutture che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Art. 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). — 1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2025";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili";

All'articolo 5:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,";

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2023".

5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti eletti e non eletti restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233".

5-*quater*. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2024";

al comma 8, le parole: «e per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'anno»;

al comma 9:

alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;

alla lettera d), capoverso b-*septies*), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;


al comma 10, alle parole: «31 dicembre 2023» è premezza la seguente: «al»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

11-*quater*. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno



PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI “ASILI NIDO”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che, all'articolo 5 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento antincendio degli asili nido esistenti al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Secondo l'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 16 luglio 2014 devono essere adeguati entro il **31 dicembre 2024** i seguenti punti del Titolo III della regola tecnica:

13.1. Separazioni e comunicazioni

13.2. Resistenza al fuoco

13.3. Scale

13.4. Numero di uscite

13.5. Altre disposizioni, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12.

Restano valide le scadenze successive indicate dall'art. 6 comma 1 lettere b) e c) del D.M. 16 luglio 2014.

Art. 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). — 1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: “2023” è sostituita dalla seguente: “2025”;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili”.

All'articolo 5:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2024”;

c) al comma 2-ter, dopo le parole: “per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,” sono inserite le seguenti: “nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,”;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “Per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2023”.

5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233”.

5-*quater*. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2024”;

al comma 8, le parole: «e per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'anno»;

al comma 9:

alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;

alla lettera d), capoverso b-*sepries*), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;

al comma 10, alle parole: «31 dicembre 2023» è premessa la seguente: «al»;


dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire” sono inserite le seguenti: “a decorrere dal 1° giugno 2023” e le parole: “per il reclutamento” sono sostituite dalle seguenti: “per l'assunzione a tempo indeterminato”.

11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

11-*quater*. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno





PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE ALBERGHIERE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 12-bis stabilisce che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il **31 dicembre 2024**.

La condizione è che sia presentata al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno SEI delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

27-2-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dal comma 6-quater, lettera a), del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

12-bis. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive). — 1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023».

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l'attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e

dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:


«2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: "negli ultimi tre bilanci" fino a: "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale»;

b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "per fare fronte" fino a: "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: ", considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";



PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 2, comma 9-bis, ha prorogato i termini di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015. I nuovi termini di adeguamento dell'art. 2 commi 1 e 2 del D.M. 19 marzo 2015 sono fissati rispettivamente al **24/4/2023** (lettera c), **24/4/2026** (lettera d) e **24/4/2028** (lettera e).

All'articolo 2:

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore";

al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro";

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

7-c. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023";

7-d. All'articolo 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» è soppresso il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024 e 2025".

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione). — 1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:

a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando nonché nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigo-

